

## Diritti e doveri del datore di lavoro

### Il datore di lavoro deve :

- nominare il medico competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi<sup>1</sup>;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
- elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
- convocare la riunione periodica nelle unità con più di **15 dipendenti**;
- aggiornare le misure di prevenzione;
- comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Nelle aziende artigiane fino a 30 addetti, il datore di lavoro/socio può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato).

Il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di **RSPP** (nominato dopo il 1° gennaio 1997) deve frequentare un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, della durata minima di 16 ore (e massima di 48 ore), adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative.

Tutti i datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP saranno tenuti a frequentare corsi di aggiornamento (modalità e contenuti sono in via di definizione). Tale obbligo si applica anche agli esonerati dalla frequenza dei corsi (datori nominati entro il 31/12/1996).

Qualora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia persona diversa dal datore di lavoro/socio, deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative come previsto dal Decreto legislativo n° 195/2003.

L'RSPP, se persona diversa dal titolare, assume il ruolo di unione fra il datore di lavoro e il resto dell'azienda, con la duplice funzione sia di supervisore dell'operato di tutte le linee aziendali, sia di loro consulente speciale per tutto quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se persona diversa dal titolare, collabora con il titolare, il medico competente e il **RSL** per l'attuazione delle attività/interventi che possano avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute.

---

<sup>1</sup> I lavoratori designati per la prevenzione incendi sono tenuti a frequentare un corso di 4 ore e ottenere un attestato di partecipazione (Decreto Ministeriale 10/03/1998)

I lavoratori designati responsabili al pronto soccorso sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione di 12 ore e ottenere un attestato di partecipazione.

Successivamente, si dovrà frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore ogni tre anni (Decreto Ministeriale 388/03).